



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA DALMARTELLO

Seduta del 30/07/2020

### FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di un buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di 250.000 lire, emesso in data 20/01/1988 e liquidato dalla parte resistente alla scadenza senza tenere conto del fatto che il timbro modificativo dei tassi di rendimento, apposto sul retro del documento, nulla dispone circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, con conseguente doverosa applicazione del rendimento testualmente indicato sul buono.

Pertanto, il ricorrente chiede che gli sia corrisposta una cifra corrispondente al rendimento previsto sul retro del titolo per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Nelle controdeduzioni, parte resistente contesta l'esattezza dei calcoli del ricorrente circa il rendimento del buono fruttifero oggetto del ricorso, sostenendo di aver correttamente liquidato il buono. In particolare, l'intermediario sottolinea che il DM 13/06/1986 modificava, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, il rendimento del buono fruttifero, compreso il rendimento dal 21° al 30° anno. Inoltre, la resistente afferma che il buono è stato emesso successivamente all'emanazione del menzionato decreto ministeriale e contiene entrambi i timbri prescritti con l'indicazione dei nuovi tassi di rendimento e della nuova serie di appartenenza. Se ne dovrebbe così concludere che i rendimenti dal 21° al 30° anno fossero noti (o comunque conoscibili) al ricorrente: infatti, tale rendimento, pur non espressamente indicato nel titolo, si ricavava dal DM (art. 5) nel tasso di interesse (semplice) massimo raggiunto (12%). La resistente afferma e documenta l'accoglimento della ricostruzione patrocinata da parte di numerosi precedenti



di merito, nonché la coerenza della stessa con i più recenti orientamenti della S.C. e di una pronuncia della Consulta.

Pertanto, la parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale per le ragioni che seguono.

Le parti concordano sul fatto che il ricorrente è cointestatario di un buono fruttifero postale, emesso nel 1988 del valore nominale di 250.000 lire. È altresì pacifico che il buono originariamente appartenente alla serie “P”, riporta, sulla facciata, il timbro di variazione della serie (da “P” a “Q/P”) in conformità a quanto previsto dall’art. 5 DM 13.06.1986.

Il citato art. 5 stabilisce, infatti, al primo comma, che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986”* e, al secondo comma, che *“Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”* (comma 2).

Il documento contrattuale oggetto del ricorso presenta sulla parte posteriore un timbro recante la misura dei nuovi tassi applicabili soltanto fino al 20° anno, senza precisazioni riguardo gli anni successivi. Tali rendimenti sono, invero, precisati nel menzionato decreto, ma occorre considerare che sul buono è testualmente presente una diversa indicazione che espressamente riguarda i rendimenti assicurati per gli anni successivi al 20° (*“più lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*).

Si tratta pertanto di accertare quale sia il parametro vigente tra le parti per il calcolo di tale rendimento.

Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ad es., Collegio di Torino, dec. n. 4868/2017; Collegio di Milano, dec. n. 20894/2018; Collegio di Milano, dec. n. 25256/2018), di recente confermato dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/2020 e v. *infra*), in assenza di indicazioni sul timbro apposto sul retro del documento, il rendimento del buono postale fruttifero della serie “Q/P” relativo agli anni successivi al 20° deve essere ricavato da quanto espressamente stabilito sul documento sottoscritto dal ricorrente, non potendo trovare applicazione la differente previsione del DM. Tale conclusione discende dal fatto che le condizioni dell’operazione negoziale, documentata dal buono postale, possono essere modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) soltanto da decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo (art. 173 cod. postale). Si deve viceversa *“escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere ... diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto ... della sottoscrizione del buono”* (così Cass., Sez. Un., n. 13979/2007). In altri termini, il peculiare meccanismo di integrazione previsto dall’art. 173 cod. postale prevede che il regolamento contrattuale pattizio non potesse essere sostituito (ma solo integrato ex art. 1339 c.c.) da quanto stabilito da un provvedimento pubblicistico precedente alla conclusione dell’accordo. Le condizioni contrattuali alle quali l’intermediario si vincola sono necessariamente quelle sulle quali si è formato il consenso del risparmiatore, potendo intervenire le modifiche solo in un momento successivo (V. Collegio di Coordinamento, n. 5676/2013). Del resto, l’applicazione dei tassi fissati dal DM, e non riportati sul documento per negligenza dell’intermediario, frustrerebbe il legittimo affidamento ingenerato nel sottoscrittore dalla lettera del titolo, con pregiudizio delle *“esigenze di tutela del risparmio diffuso”* (così Cass. sez. un., *cit.*).



Come si è accennato, tale orientamento è stato confermato dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/2020) ove si è evidenziata la coerenza di esso alla recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. ss.uu. n. 3963/2019), sulla quale, per contro, insiste la resistente ricavandone, senza fondamento, una *ratio decidendi* differente. Il Collegio di Coordinamento, ha rilevato che *“la recente pronuncia delle SS.UU. n. 3963/2019, lungi dall’operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l’impostazione”*. In effetti, le sezioni unite, senza modificare l’impianto del precedente del 2007, hanno ribadito *“la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”* (così Cass. ss.uu. n. 13979/2019).

Nella richiamata decisione del Collegio di Coordinamento trovano inoltre puntuale replica ulteriori gli argomenti elaborati dalla giurisprudenza di merito, sui quali insistono le controdeduzioni dell’intermediario resistente. La richiamata giurisprudenza di merito ricostruisce il meccanismo integrativo sostanzialmente alla stregua di un prezzo imposto (ex art. 1339 c.c.) da applicare indifferentemente ai contratti conclusi prima o dopo l’entrata in vigore del decreto. Lettura inaccettabile, secondo il Collegio di Coordinamento, in quanto trascura la complessità del meccanismo integrativo previsto, con specifico riferimento alle *“variazioni”* dei tassi, dall’art. 173 Codice Postale e dal decreto attuativo (DM 13 giugno 1986). Con riferimento ai buoni della serie precedente (serie “P”) emessi successivamente all’entrata in vigore del DM l’art. 5 del decreto richiede che i timbri indichino i nuovi rendimenti (*“i nuovi tassi”*). Di conseguenza, poiché è pacifico che sul documento oggetto del ricorso non vi fosse un’espressa indicazione dei nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento conclude che, con segnato riferimento a tali rendimenti, il vincolo contrattuale avesse ad oggetto quanto espressamente indicato dal documento (ossia i rendimenti dal 21° al 30° anno relativi alla precedente serie “P”). Si tratta di una conclusione che si impone alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite (che, come si è detto, non risultano smentiti dalla giurisprudenza successiva della S.C.), le quali hanno, in relazione a una fattispecie sostanzialmente analoga, affermato in termini generali che *“l’effettivo regolamento contrattuale”* non può avere *“un contenuto divergente da quello enunciato dai buoni”* (Cass. ss.uu. n. 13979/2007), con ciò smentendo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito, la quale come si è visto ammette che il contenuto del regolamento contrattuale debba essere ricavato dal DM, anche quando il testo del contratto – stipulato successivamente all’entrata in vigore del DM – sia in contrasto con esso. Del resto – conclude il Collegio di Coordinamento – un regolamento negoziale difforme da quello analiticamente stabilito dalle tabelle allegate al DM *“non risulta, invero, impedir[lo] da norme di legge”*.

Pertanto, il ricorrente, per gli anni compresi tra il 21° e 30°, ha diritto a ricevere le somme corrispondenti ai rendimenti originariamente previsti sul documento. Nel liquidare tali importi occorrerà tenere conto altresì del prelievo fiscale imposto dalla normativa tributaria tempo per tempo vigente (v. ad es. Collegio di Coordinamento, dec. n. 6142/2020; Collegio di Torino decisione n. 25060/2018; Collegio di Napoli decisione n. 13368/2017; Collegio di Roma, decisione n. 19534/2018).

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA